

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Repertorio n. _____

Oggetto: Convenzione per l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria per il **periodo 01.01.2019 – 31.12.2021.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Perugia, nella sede della Giunta regionale, avanti a me _____ Ufficiale Rogante della Regione, nominata con D.G.R. N. _____ pubblicata nel B.U.R. n. _____ del _____, sono comparsi i Signori:

1. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Umbria - Giunta Regionale Via Mario Angeloni, 61 - Perugia - C.F.: 80000130544, (in seguito, per brevità, chiamata Regione);

2. _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della _____ con sede in _____, codice fiscale e partita IVA _____, giusta _____ (per brevità chiamata Tesoriere).

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifiche io Ufficiale Rogante sono certo,

DOPO AVER PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato

approvato il nuovo capitolato speciale per la gestione del servizio di tesoreria regionale;

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, il suddetto servizio è stato aggiudicato alla _____;

Tutto ciò premesso, nell'intesa che quanto precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.

Art. 2 – Oggetto del servizio

1. La Regione Umbria (in seguito, per brevità, chiamata Regione) affida _____ con sede in _____ Via _____ C.F. e P.IVA _____ (per brevità chiamata Istituto Tesoriere) il proprio servizio di tesoreria e cassa nonché, l'esecuzione di ogni altro servizio bancario, anche all'estero, richiesto dalla stessa Regione. Il servizio di tesoreria regionale è espletato con l'osservanza del capitolato speciale (All. ...), ed ai patti e condizioni fissati nella presente convenzione, alle condizioni ed, in generale, in conformità di quanto disciplinato dalla legge di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dalle ulteriori disposizioni legislative regolamentari o convenzionali di riferimento.
Il tesoriere si impegna a rispettare le norme in vigore in materia di tesoreria e di contabilità degli enti pubblici, le disposizioni contenute nel capitolato speciale,

nel disciplinare, nel bando di gara e nella presente convenzione e a fornire il servizio richiesto alle condizioni indicate presentate in sede di gara (All. “ ”)

Art. 3 - Sede della tesoreria

La sede della tesoreria è in Perugia

Il servizio di tesoreria sarà altresì svolto presso gli sportelli operativi dislocati sul territorio regionale, risultanti in n. ____ dall'offerta presentata in sede di gara.

Sulle piazze sprovviste di sportelli del Tesoriere, questi potrà avvalersi di altri Istituti di credito o di altri tramiti, al fine di assicurare il servizio sia in Italia che all'estero. Il Tesoriere risponde, comunque, dell'operato degli Istituti di credito e degli altri tramiti di cui si avvale.

Ciascuno degli sportelli di tesoreria dislocati sul territorio regionale deve essere abilitato a ricevere il versamento di somme dovute alla Regione, ad eseguire i pagamenti in contanti dalla stessa ordinati, nonché a ricevere l'eventuale documentazione necessaria al perfezionamento delle operazioni contabili.

Art. 4 - Condizioni di espletamento del servizio

Il servizio dovrà svolgersi secondo le caratteristiche, le modalità, le prescrizioni e le specifiche indicate dal capitolato speciale, mediante l'esecuzione di tutte le prestazioni dettagliatamente individuate e descritte nell'articolo 3 del medesimo capitolato speciale.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale, che il Tesoriere conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nella presente convenzione e nell'offerta presentata in sede di gara.

Il servizio di tesoreria della banca deve ottemperare a quanto stabilito dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e secondo la normativa tempo per tempo vigente.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal Tesoriere.

Art. 5 – Condizioni regolanti la gestione della tesoreria

La gestione della tesoreria è regolata dalle seguenti condizioni:

- Il Tesoriere applica sulle giacenze di cassa di un tasso di interesse creditore pari al tasso EURIBOR a tre mesi lettera (base 365), media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese precedente il trimestre di applicazione _____ del tasso _____.
- Il Tesoriere applica sulle anticipazioni di tesoreria richieste dalla Regione un tasso di interesse debitore pari al tasso EURIBOR a tre mesi lettera (base 365), media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese precedente il trimestre di applicazione del tasso, _____
- Commissione unitaria _____, per ogni mandato/reversale;
- Commissione _____ per il rilascio di fidejussioni a favore di terzi;
- SEPA Direct Debit (SDD) - CORE e B2B commissione di incasso: _____, su filiali del Tesoriere e altre banche;
- SEPA Direct Debit (SDD) - CORE e B2B - commissione _____ insoluto verso tutte le tipologie di insoluto;
- SEPA-COMPLIANT ELECTRONIC DATABASE ALIGNMENT (SEDA) - canone mensile _____;
- SEPA-COMPLIANT ELECTRONIC DATABASE ALIGNMENT (SEDA) -

- commissione trimestrale percentuale di allineamento (gestione Mandato)
- Tutti i servizi di tesoreria non ricompresi nei punti precedenti (custodia e amministrazione dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo a favore della Regione, esecuzione bonifici, ecc.) sono resi a titolo gratuito.

Art. 6- Condizioni regolanti il conto corrente di tesoreria - Servizio di tesoreria degli enti dipendenti dalla Regione

In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 19, del capitolato speciale, l'Istituto Tesoriere si impegna ad assumere, in qualunque momento, a richiesta della Giunta, previa proposta degli Enti interessati, il servizio di tesoreria di Enti, Aziende, Organismi strumentali ed Istituti dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, nonché dell'Assemblea Legislativa – della Regione Umbria ed organismi ad essa riferibili, alle stesse condizioni previste per il servizio di tesoreria regionale.

Art. 7- Responsabilità del Tesoriere

Il Tesoriere risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti della Regione che nei confronti di terzi della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento della convenzione di tesoreria, degli eventuali danni causati, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli ed i valori di cui è depositario in nome e per conto della Regione.

Art. 8 - Modalità di esecuzione del servizio richiesto e adempimenti preliminari

La Regione si avvale del sistema di firma digitale dei documenti contabili. Il Tesoriere deve garantire la piena operatività del mandato informatico con firma digitale dall'avvio del servizio.

Il Tesoriere si impegna a fornire alla Regione l'aggiornamento tempestivo dei codici IBAN introdotti o modificati dal sistema bancario italiano.

La Regione potrà in ogni momento, apportare modifiche alle modalità di esecuzione del servizio. Tali modifiche saranno realizzate di comune accordo tra le parti. Il Tesoriere si obbliga comunque ad uniformare la gestione del servizio ai sistemi contabili e alle procedure informatizzate che la Regione metterà in atto durante tutta la durata di affidamento del servizio.

Art. 9 – Condizioni economiche del Servizio

Il servizio di tesoreria è affidato ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal capitolato che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 69 del D.lgs. 118/2011 e della vigente disciplina contabile nazionale e regionale previa valutazione dei progetti.

1. Art. 10 – Referente del Tesoriere e vigilanza sulla gestione

2. Il Tesoriere è obbligato a designare, tra il suo personale in organico, un referente ed un suo sostituto, per tutti i rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria.
3. La vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria è esercitata dal competente Servizio della Regione Umbria – Giunta Regionale.

Art. 11 - Durata

La durata della convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria è di tre anni a decorrere dal primo gennaio 2019.

Il Tesoriere, su richiesta della Regione, ha l'obbligo di proseguire il servizio di tesoreria oltre il termine di scadenza del contratto, fino a che non sia efficace la

nuova convenzione di tesoreria e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del contratto.

Art. 12 - Condizioni di valuta

Le operazioni di riscossione e pagamento saranno portate a credito e a debito della Regione con le seguenti valute:

- a) sulle riscossioni, stesso giorno dell'incasso;
- b) sui pagamenti, stesso giorno del pagamento;
- c) sui giri contabili, stesso giorno dell'operazione di riscossione e pagamento.

Ai beneficiari dei pagamenti deve essere applicata la valuta così come prevista dal D.Lgs. n. 11/2010 e ss.mm.ii. in attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno SEPA (Single Euro Payments Area) tenendo conto dei relativi provvedimenti attuativi della Banca D'Italia oltre che di eventuali nuove norme in materia che dovessero entrare in vigore nel corso della durata della convenzione.

Art. 13 - Riscossioni

Il Tesoriere riscuote le somme, riceve i titoli e ogni altro valore di spettanza dell'ente e ne rilascia, in nome e per conto, quietanza liberatoria.

Le entrate sono rimosse dal Tesoriere in base a ordini di riscossione emessi dal competente servizio regionale.

Il Tesoriere si impegna a gestire la riscossione delle entrate di natura tributaria con procedure telematiche.

Il Tesoriere provvede ad acquisire gli ordinativi di incasso, validati con firma digitale con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati.

Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale di versamento, nonché la riserva "salvo conferma di accettazione da parte della Regione".

Il Tesoriere, il giorno successivo alla riscossione, segnalerà alla Regione gli incassi, richiedendo l'emissione dei relativi ordini di riscossione di cui al comma precedente.

Le operazioni di incasso, comunicate alla Regione dovranno chiaramente indicare i seguenti dati:

- a) cognome e nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone giuridiche o persone fisiche per cui si esegue l'operazione;
- b) data, causale e ammontare del versamento.

Il Tesoriere è tenuto all'incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.

Art. 14 - Pagamenti

Il Tesoriere esegue i pagamenti in qualunque località dello Stato ed anche all'estero, disposti con mandati di pagamento sia individuali che collettivi, sottoscritti con firma digitale, con ordini di accredito utilizzabili con ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento, nonché con ruoli di spesa fissa inviati in via telematica a mezzo di flussi elettronici, sospesi di cassa e ordini di domiciliazione, emessi dalla competente struttura regionale.

Salvo casi di urgenza segnalati dalla Regione, gli ordinativi sono ammessi al pagamento entro il primo giorno lavorativo per le aziende di credito successivo a quello della ricezione telematica degli stessi.

L'estinzione dei mandati informatici ha luogo nel rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione, dal capitolato speciale e secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

Il Tesoriere, anche in assenza del preventivo e puntuale ordine di pagamento, effettua le operazioni che discendono dalle delegazioni di pagamento allo stesso conferite dalla Regione.

Per i ruoli di spesa fissa, per i sospesi di cassa e per gli ordinativi di spesa che rechino l'indicazione di una specifica scadenza, l'esecuzione degli ordini comporterà la messa a disposizione delle somme ai beneficiari dei pagamenti nel giorno della scadenza, secondo le modalità eventualmente previste negli ordinativi o nei ruoli di spesa fissa o nei sospesi di cassa.

I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili sul conto intestato alla Regione, nei limiti degli stanziamenti di cassa iscritti nei singoli capitoli del bilancio di previsione.

Per quanto attiene al pagamento degli stipendi al personale dipendente, disposto mediante accredito su conto corrente bancario, tenuto presso qualsiasi banca, o su conto corrente postale, questo verrà effettuato senza addebito di spese e con valuta fissa al 27 (ventisette) di ciascun mese, ovvero della prima giornata lavorativa immediatamente precedente se festivo o di sabato.

Per i mandati da estinguersi con quietanza del beneficiario il Tesoriere effettua il pagamento presso qualunque sportello abilitato, conservando la quietanza rilasciata dal beneficiario.

Il Tesoriere è tenuto ad accettare, assumendone i connessi obblighi, tutte le delegazioni che la Regione emette sulle proprie entrate per garantire le rate di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui e/o prestiti contratti ed ogni altro adempimento connesso all'estinzione dei mutui o prestiti medesimi.

Il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti per il pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui, nei casi in cui tale obbligo sia stato assunto in sede di stipula del contratto, entro il mese precedente la scadenza delle rate. Sarà a carico dello stesso l'eventuale indennità di mora

Art. 15 - Adempimenti fiscali sui pagamenti

Il Tesoriere è tenuto a provvedere tempestivamente al puntuale assolvimento degli adempimenti di natura fiscale cui sono soggetti i pagamenti, secondo le leggi in vigore.

Art. 16 - Firme autorizzate

La Regione si impegna a comunicare preventivamente i nominativi e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare in via digitale o in cartaceo gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento, gli ordini di accredito nonché i ruoli di spesa fissa, gli elenchi di spese ricorrenti e le relative variazioni, indicando gli estremi dei provvedimenti degli organi regionali con i quali sono stati conferiti i poteri di cui sopra. Gli esemplari delle firme saranno tempestivamente depositati presso il Tesoriere, il quale non darà esecuzione ai titoli di pagamento sprovvisti delle suddette firme.

Art. 17 - Limitazioni all'utilizzo della firma digitale

Le parti convengono di comune accordo di utilizzare, in tutte le operazioni disciplinate dalla presente convenzione e dal capitolato speciale, solo firme digitali basate su certificati digitali in corso di validità; ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita.

Art. 18 - Indisponibilità dei servizi informatici

1. In caso di indisponibilità del sistema informatico della Regione e/o del Tesoriere, tale da non consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli

stessi, quando già ricevuti, si farà ricorso agli ordinativi cartacei. Il verificarsi della predetta indisponibilità dovrà essere tempestivamente comunicata alla controparte.

2. Alla riattivazione del servizio si provvederà da entrambe le parti, a trasporre su documenti informatici gli ordinativi e le ricevute che nel frattempo sono stati prodotti in formato cartaceo, ritrasmettendoli per permettere ai sistemi di risincronizzarsi.

Art. 19 - Restituzione degli ordinativi

- 1 Il Tesoriere ha l'obbligo dell'archiviazione e della conservazione, nel rispetto e secondo la vigente normativa, dei documenti informatici prodotti dallo stesso.

Art. 20 - Anticipazioni di cassa

Il Tesoriere è tenuto a concedere a richiesta della Regione anticipazioni di cassa secondo termini e modalità stabiliti dalle vigenti leggi di contabilità.

Art. 21 - Tasso debitore e tasso creditore

Sulle anticipazioni di cassa di cui all'articolo precedente, e sui depositi di somme di spettanza della Regione, vengono applicati tassi di interesse nella misura indicata nella presente convenzione all'art. 5.

Art. 22 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Regione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Istituto Tesoriere prende atto del bilancio preventivo della Regione e delle sue eventuali variazioni dalla documentazione in formato elettronico trasmessa dalla Regione stessa.

La Regione comunica tempestivamente in formato elettronico all'Istituto Tesoriere l'ammontare e gli elenchi dei residui, distinti per capitolo.

Art. 23 - Conto del movimento di cassa Bollettari e registri

Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato, custodire e mettere a disposizione telematicamente in via principale e, in subordine, in altra forma:

- a) il conto giornaliero del movimento di cassa;
- b) il bollettario delle riscossioni;
- c) lo schedario delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, distintamente in conto della competenza e in conto residui, in modo da rilevare, in ogni momento, la situazione di ciascun capitolo del bilancio;
- d) il conto riassuntivo dei movimenti dei titoli e valori ricevuti in amministrazione, custodia o deposito con il relativo partitario dei depositanti;

Art. 24 - Comunicazioni periodiche.

Chiusura dei conti - Resa del conto del Tesoriere- Reclami

Oltre agli adempimenti previsti nei precedenti articoli, nonché a quelli posti a suo carico dalle vigenti norme che disciplinano il sistema di tesoreria, il Tesoriere è tenuto a trasmettere giornalmente in formato elettronico alla Regione l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti il giorno precedente; pertanto il Tesoriere si impegna a dotarsi, a propria cura e spese, di un sistema informatico collegato e compatibile a quello della Regione, al fine di consentire la lettura in tempo reale della situazione di cassa, dello stato di estinzione dei mandati e delle reversali in carico, nonché di tutti i movimenti per conto e per vincolo.

Per ciascun trimestre il Tesoriere trasmette alla Regione l'estratto conto regolato per capitale e interessi.

Salvo diversa disciplina normativa, il Tesoriere, alla fine dell'esercizio finanziario, è tenuto a restituire alla Regione, per la loro riduzione o annullamento, i titoli parzialmente o totalmente inestinti.

Il rendiconto del Tesoriere riporta la gestione di cassa, con distinzione fra i movimenti in conto competenza e quelli in conto residui, in ottemperanza alle norme vigenti ed in particolare al Decreto Legislativo n. 118/2011 (all. 4/2 art. 11.11) e successive modifiche ed integrazioni.

La resa del conto deve essere presentata alla Regione entro i 45 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio.

Art. 25 – Raccordo reciproco della contabilità

La Regione e il Tesoriere procedono ogni tre mesi, ovvero quando lo ritengano opportuno, al raccordo delle risultanze delle rispettive contabilità.

Tale riscontro può essere effettuato anche su supporto informatico; ne consegue l'obbligo da parte del Tesoriere, di utilizzo di un sistema informativo che sia in grado di dialogare con i sistemi informativi utilizzati dagli uffici finanziari della Regione.

Art. 26 - Responsabilità e obblighi del Tesoriere

Il Tesoriere si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Il Tesoriere si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

Art. 27 – Tutela dei dati personali

Il Tesoriere si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria, il Tesoriere si impegna a:

- a) trattare i dati personali che gli verranno comunicati dalla Regione per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Servizio di Tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza;
- b) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- c) garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta della Regione;

d) tener conto di eventuali successive comunicazioni della Regione in materia di sicurezza.

A tale scopo il Tesoriere adotta:

- a) modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in materia di privacy e sicurezza dei sistemi informatici;
- b) idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dello stesso, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.lgs. 196/03;
- c) tutte le misure di sicurezza, previste dagli artt. 33,34,35 e 36 del D.lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza."

Il Tesoriere in riferimento a tutti i dati a cui ha accesso e/o dei quali effettua il trattamento per conto della Regione ed in virtù della presente convenzione designa, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e della D.G.R. n. 2271 del 27/12/2007, quale "responsabile esterno del trattamento dati" il/la sig./a

_____ .

La Regione al responsabile suddetto darà per iscritto specificazione analitica dei compiti affidati.

Art. 28 - Risoluzione della convenzione

La Regione si riserva la facoltà di risolvere la convenzione anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A.R.. La Regione ha il diritto di

procedere alla risoluzione della convenzione o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a spese del Tesoriere, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto della convenzione, da parte del Tesoriere;
- c) cessazione o fallimento del Tesoriere.

Art. 29 - Recesso unilaterale

E' facoltà della Regione recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dalla convenzione in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio.

Art. 30 - Controversie

Le eventuali controversie tra la Regione e il Tesoriere che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione della convenzione che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di Perugia con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 31 - Oneri a carico del Tesoriere

Tutte le spese inerenti la stipula della convenzione, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico del Tesoriere.

Art. 32 -Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 33 -Documenti che fanno parte della convenzione di incarico

Fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intende allegato alla stessa, ancorché non materialmente e fisicamente unito alla medesima ma depositato, sottoscritto da entrambi i contraenti, agli atti dell'Ufficiale Rogante il capitolato speciale.
